

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 5 del 13 Febbraio 2024

SOMMARIO

1. L. N. 11/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 181/2023 (c.d. "Decreto Energia")	2
2. REVISORI LEGALI - Adottato il programma annuale di formazione 2024	3
3. GESTIONE SEPARATA INPS 2024 - Aliquote per collaboratori, figure assimilate e professionisti	4
4. AZIENDE AGRICOLE - Fissate le aliquote contributive per il 2024.....	4
5. PESCATORI AUTONOMI - Aliquota contributiva per l'anno 2024	5
6. ARTIGIANI E COMMERCianti - Aggiornati gli importi dei contributi INPS dovuti per l'anno 2024 .	5
7. GIORNALISTI AUTONOMI - La contribuzione per il 2024.....	6
8. FONDAZIONE ENASARCO - Fissati i massimali e minimali contributivi per il 2024.....	7
9. OAM - ORGANISMO AGENTI E MEDIATORI - Invariato l'ammontare dei contributi relativi al 2024 per gli iscritti agli elenchi e ai registri gestiti dall'Organismo	7
10. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - Contributo economico ai Comuni che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali	8
11. La Carta Giovani Nazionale	9
12. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Le indicazioni dell'AGCM sul contenuto dei bandi.....	9
13. CONCESSIONI BALNEARI - Per l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione: "I balneari non hanno diritto a indennizzi per i beni incamerati".....	11
14. NUOVO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Nota di approfondimento di IFEL.....	11
15. VIA - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Dal 1° febbraio invio telematico delle istanze	12
16. DECRETO FER 2 - In arrivo nuovi incentivi per le rinnovabili - Premiati gli impianti innovativi	13
17. FONDO PROFESSIONI - AVVISI 2024 - STANZIATI 8 MILIONI DI EURO	13
18. ISTAT - GLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO - PANIERE DEI PREZZI - ANNO 2024.....	14
19. LA CITTADINANZA ITALIANA - Nuovo studio del Notariato.....	14
20. COMMERCIO LEGNO - Al via l'iscrizione al Registro delle imprese del legno (RIL) per l'annualità 2024.....	15
21. BONUS MAMME - Dall'INPS le istruzioni per l'esonero contributivo delle lavoratrici con tre o più figli	16
22. BONUS VIDEOSORVEGLIANZA 2024 - Detrazione del 50% - Le spese ammesse.....	17
23. BONUS EXPORT DIGITALE PLUS 2024 - Sostegno all'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese manifatturiere - Domande al via dal 13 febbraio	17
24. BONUS CALDAIE - Le agevolazioni del 2024 per la sostituzione degli impianti termici	18
25. BONUS UNA TANTUM EDICOLE - Domande dall' 8 febbraio all' 8 marzo 2024	19
26. BONUS PSICOLOGO 2024 - Stanziati 8 milioni di euro - Procedura non ancora attiva - Attesa la circolare dell'INPS	20
27. FONDO ECCELLENZE GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE ITALIANO - Pubblicati i due decreti attuativi	21

27.1. FONDO ECCELLENZE GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE ITALIANO - Al via le domande per la misura "giovani diplomati" dal prossimo 1° marzo	22
27.2. FONDO ECCELLENZE GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE ITALIANO - Al via le domande per la misura "macchinari e beni strumentali" dal prossimo 1° marzo	23
28. SCUOLE - Confermato anche per il 2024 il contributo per abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore	24
29. SVILUPPO CICLOVIE URBANE INTERMODALI - Stanziati 10 milioni di euro - Istanze di accesso al Fondo da presentare entro il prossimo 22 aprile	24
30. FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 2023 - In arrivo il decreto che ne determina la ripartizione	25
31. RIFIUTI ELETTRONICI - In vigore le nuove condizioni di servizio per gli installatori di AEE	26
32. REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - Approvate le tariffe per l'anno 2024 - In vigore dal 1° febbraio 2024.....	26
33. TRASPORTI - FISSATO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER L'ANNO 2024 - Primo versamento entro il prossimo 30 aprile	27
34. STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - Approvato il documento di aggiornamento periodico	27
35. "PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI" - Aggiornata la Guida per la cessione del credito	28
36. MINISTERO DELL'INTERNO - Assegnazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000.....	28
38. CRIPTO-ATTIVITA' - Istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo	29
39. AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Risultati e prospettive	29
40. App IO - In arrivo la nuova funzionalità per un accesso rapido - Un login all'anno	30
41. GSE - AGGIORNATI I MANUALI PER L'INVIO DELLE AUTODICHIARAZIONI ANNUALI E PER IL CARICAMENTO DEI DATI.....	31
42. IMPOSTA SOSTITUTIVA MANCE - Istituiti i codici tributo per percettore e sostituto	31
43. OpenCUP - Dal 14 febbraio online il nuovo portale	32
Altre notizie in breve	32
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	36

1. L. N. 11/2024 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 181/2023 (c.d. "Decreto Energia")

1) E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, la **LEGGE 2 febbraio 2024, n. 11**, di conversione del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 (c.d. "*Decreto Energia*").

Il provvedimento contiene, tra gli altri:

- misure per la sicurezza energetica e la **decarbonizzazione** come la gas e l'electricity release per le aziende gasivore ed energivore,
- azioni per lo **sviluppo di filiere delle rinnovabili tra cui la geotermia e l'eolico off-shore**,
- interventi per un passaggio informato e senza criticità tecniche alla **maggior tutela per i clienti del mercato elettrico**.

Il testo accelera anche la ricostruzione nelle aree oggetto delle più recenti alluvioni e nel sisma del marzo scorso in Umbria, oltre a intervenire su alcune questioni territoriali, quali la possibilità di autocandidature per ospitare il **Deposito Unico dei rifiuti radioattivi** e il **rafforzamento dei poteri al Commissario per la Depurazione**.

La legge – **in vigore dall' 8 febbraio 2024** – si compone di **36 articoli** suddivisi nei seguenti tre Capi:

- **Capo I** - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA (artt. 1 – 14-quater)

- **Capo II** - MISURE IN MATERIA DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DAGLI ECCEZIONALI EVENTI ALLUVIONALI VERIFICATISI A PARTIRE DAL 1° MAGGIO 2023 E DAGLI EVENTI SISMICI DEL 9 MARZO 2023 (artt. 14-quinquies – 18-bis)
- **Capo III** - DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE (artt. 19 – 21).

L'articolo 4-bis sottopone alla verifica di **assoggettabilità a Via** anche gli interventi di modifica, pure quelli sostanziali, per il rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti di produzione di energia da fonti eoliche o solari.

Per promuovere gli impianti che producono energia da fonte rinnovabile e ottimizzare la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che derivano dal fotovoltaico, l'articolo 4-ter affida al GSE il compito di monitorare l'adesione ai consorzi e ai sistemi collettivi che gestiscono questi rifiuti, la quantità dei **pannelli gestiti e smaltiti** e i costi di adesione.

L'articolo 4-septies anticipa l'arrivo di una disciplina per incentivare, con successivo decreto, gli **investimenti** in capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con un meccanismo dedicato alle Fonti Energia Rinnovabili - **FER** (dunque alternativo rispetto ai meccanismi di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 199/2021 a cui si aggiunge l'articolo 7-bis).

L'articolo 12-bis modifica il D.Lgs. n. 49/2014 sui RAEE introducendo nuove disposizioni in materia di gestione dello **smaltimento dei pannelli fotovoltaici**.

2) Sulla stessa Gazzetta Ufficiale n. 31 è stato, inoltre, diffuso **l'avviso dell'avvenuta pubblicazione sul portale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del decreto 7 dicembre 2023, n. 414**, che favorisce la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), attraverso il doppio binario della tariffa incentivante su tutto il territorio nazionale e del contributo a fondo perduto rivolto alle iniziative nei comuni sotto i 5000 abitanti.

LINK:

[Per consultare il testo del D.L. n. 181/2023, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, cliccare QUI.](#)

2. REVISORI LEGALI - Adottato il programma annuale di formazione 2024

La **Ragioneria Generale dello Stato (RGS)** ha pubblicato il programma annuale di formazione 2024 per i revisori legali; le materie elencate nel programma tengono conto della rendicontazione di sostenibilità.

Con [determina del 29 gennaio 2024, Prot. RR 8](#), è stato, infatti, **adottato il programma 2024 per l'aggiornamento professionale degli iscritti nel registro dei revisori legali**.

Il programma di aggiornamento professionale dei soggetti iscritti nel registro dei revisori legali per l'anno 2024, pur mantenendo l'impianto generale adottato negli anni precedenti, presenta delle rilevanti novità.

La **principale novità** è rappresentata dall'introduzione di un nuovo gruppo di materie, contraddistinto dalla lettera D), riguardanti alcuni temi relativi alla **rendicontazione di sostenibilità** e all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, di cui alla Direttiva (UE) 2022/2464 "*Corporate Sustainability Reporting Directive*" (CSRD) del Parlamento europeo e del Consiglio, che nel Programma del 2023 era stata genericamente inserita tra le materie del Gruppo C).

I corsi erogati dagli enti di formazione dovranno riguardare tali tematiche ai fini del valido assolvimento dell'obbligo formativo previsto a carico dei revisori legali dei conti dall'articolo 5 del D.lgs. n. 39/2010.

LINK:

[Per accedere al Programma annuale, cliccare QUI.](#)

3. GESTIONE SEPARATA INPS 2024 - Aliquote per collaboratori, figure assimilate e professionisti

Con la **circolare n. 24 del 29 gennaio 2024** l'INPS ha reso note le aliquote contributive e il valore minimale e massimale per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti nel 2024 dagli iscritti alla Gestione separata INPS, sia collaboratori che professionisti senza cassa.

Per l'anno 2024 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è **pari al 33%**.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- **0,50%**, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
- **0,22%**, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, a tutela e sostegno della maternità e paternità nei confronti delle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- **1,31%**, in materia di DIS-COLL.

Per l'anno 2024 le aliquote contributive previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre forme di previdenza né pensionati, sono:

- aliquota contributiva per l'invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%;
- aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72%;
- aliquota aggiuntiva pari a 0,35%.

Pertanto, l'aliquota contributiva complessiva dovuta alla Gestione separata dai professionisti è del 26,07% (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,35 ISCRO).

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l'anno 2024, l'aliquota è confermata al 24%, sia per i collaboratori e le figure assimilate sia per i professionisti.

Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo e che svolgono prestazioni autonome l'aliquota da applicare è **pari al 25%**.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 24/2024, cliccare QUI.](#)

4. AZIENDE AGRICOLE - Fissate le aliquote contributive per il 2024

L'INPS, con la **circolare n. 26 del 31 gennaio 2024**, ha reso disponibili le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2024.

Per la generalità delle aziende agricole, che impiegano **operai** a tempo indeterminato e a tempo determinato e assimilati, l'aliquota contributiva per gli operai agricoli è fissata nella **misura complessiva del 30,10%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.**

Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, anche per l'anno 2024 l'aliquota resta **fissata nella misura del 32,30%, di cui l'8,84% a carico del lavoratore.**

Non ci sono cambiamenti per quanto riguarda le aliquote dei **contributi INAIL** per l'assistenza infortuni sul lavoro, dovuti per gli **operai agricoli dipendenti**, che restano quelle stabilite in precedenza:

- 10,1250% per l'assistenza Infortuni sul Lavoro e
- 3,1185% per l'addizionale Infortuni sul Lavoro.

Il documento di prassi riporta le indicazioni anche per quanto riguarda il **lavoro occasionale in agricoltura** (LOAGRI).

L'INPS chiarisce che per il **calcolo** dei **contributi** dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali a tempo determinato (OTDO) si applicano le **stesse aliquote** previste per i lavoratori con contratto a tempo determinato (**OTD**) assunti dalla generalità delle aziende agricole, con l'applicazione della misura stabilita al comma 352 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023), ossia l'aliquota è determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati (cfr. l'Allegato n. 1).

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 26/2024 e della allegata tabella, cliccare QUI.](#)

5. PESCATORI AUTONOMI - Aliquota contributiva per l'anno 2024

L'INPS, con **Circolare n. 29 del 6 febbraio 2024 n. 29**, comunica l'aliquota contributiva prevista per il 2024 per lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca.

Tali lavoratori, infatti, anche quando non sono associati in cooperativa, sono tenuti a versare all'INPS un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Per l'anno 2024, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori risulta come segue:

Anno 2024	Retribuzione convenzionale
Misura giornaliera	euro 31,60
Misura mensile (25gg)	euro 790,00

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per l'anno 2024, i contributi dovuti dai pescatori autonomi.

Per l'anno 2024 nei confronti dei pescatori l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Nulla cambia rispetto alle modalità di versamento che deve essere effettuato in **rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.**

L'Istituto provvederà a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l'anno 2024.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 29/2024, cliccare QUI.](#)

6. ARTIGIANI E COMMERCianti - Aggiornati gli importi dei contributi INPS dovuti per l'anno 2024

L'INPS, con **circolare n. 33 del 7 febbraio 2024**, ha provveduto ad aggiornare gli importi dei contributi dovuti per gli artigiani ed esercenti attività commerciali per l'anno 2024, determinati sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

Nella circolare si ricorda che l'articolo 24, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto che, con effetto dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono incrementate di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% per tutti i soggetti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS.

Ne risulta che le aliquote contributive per il finanziamento delle Gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2023, sono pari:

- alla misura del **24% per artigiani (24,48% per commercianti)**, già raggiunta nel 2018, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, nonché

- alla misura del **23,25% per artigiani (23,73% per commercianti)** per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, per i quali la predetta aliquota continuerà a incrementarsi annualmente di una misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

L'ISTAT ha comunicato, nella misura del +8,1%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e di impiegati, tra il periodo gennaio 2021 - dicembre 2021 e il periodo gennaio 2022 - dicembre 2022.

Conseguentemente, per l'anno 2024, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **euro 18.415,00**.

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2024 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2024 per la quota eccedente il predetto minimale di **euro 18.415,00 annui** in base alle citate aliquote e fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di **euro 55.008,00**.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- **16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025**, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 33/2024, cliccare QUI.](#)

7. GIORNALISTI AUTONOMI - La contribuzione per il 2024

L'INPGI, con le **Circolari n. 1 e 2 del 7 febbraio 2024** ha pubblicato i valori della contribuzione a carico dei giornalisti liberi professionisti e co.co.co., definendo inoltre gli importi di alcune prestazioni spettanti a questi lavoratori.

- L'aliquota contributiva da applicare sui compensi dovuti ai giornalisti che svolgono attività lavorativa nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), che non risultino contestualmente assicurati presso altre forme obbligatorie e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, per l'anno 2024 sono confermate nelle seguenti misure: 26,00% (IVS) + 2% (maternità, congedo parentale, ANF, disoccupazione, malattia e degenza ospedaliera); 18,67% - a carico del committente e 9,33 - a carico del giornalista.
- L'aliquota contributiva dovuta, invece, dai committenti in favore dei collaboratori coordinati e continuativi che siano titolari contestualmente anche di altra posizione assicurativa in altri enti previdenziali o pensionati e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche restano così stabilite: 17% (11,33% - a carico del committente; 5,67% - a carico del giornalista).

Il premio assicurativo INAIL - posto interamente a carico del committente - per l'anno 2024 è confermato nella misura fissa, non frazionabile, di **6,00 euro mensili** per ogni collaboratore iscritto all'INPGI.

Il **massimale** di reddito imponibile è pari a euro 119.650,00 mentre il **minimale** è di euro 18.145,00.

Il contributo soggettivo a carico dei **giornalisti che svolgono attività autonoma giornalistica** (libero-professionale, come attività "occasionale", come partecipazione in società semplici o in associazioni tra professionisti, mediante cessione di diritto d'autore) è confermato - per l'anno 2024 - nella misura del **12% del reddito netto imponibile**.

Per le quote di reddito professionale netto eccedenti i euro 24.000, il contributo soggettivo è elevato al **14%**.

Il **contributo integrativo**, per il quale il giornalista ha diritto di rivalsa nei confronti del committente, è pari al 4% del reddito lordo.

LINK:

[Per consultare il testo delle due circolari INPG nn. 1 e 2 del 7 febbraio 2024, cliccare QUI.](#)

8. FONDAZIONE ENASARCO - Fissati i massimali e minimali contributivi per il 2024

L'ENASARCO, con un [comunicato del 2 febbraio 2024](#), rende noti i massimali e i minimali contributivi da applicare, dal 1° gennaio 2024, ai rapporti di lavoro di agenti e rappresentanti di commercio.

Dal 1° gennaio 2024, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono così determinati:

Agente plurimandatario

- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 29.818 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.069,06 euro).
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 502 euro (125,50 euro a trimestre).

Agente monomandatario

- Il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 44.727 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.603,59 euro).
- Il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.002 euro (250,50 euro a trimestre).

Questi importi sono stati aggiornati dalla Fondazione Enasarco a seguito della pubblicazione, da parte dell'Istat, del tasso di variazione annua dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

9. OAM - ORGANISMO AGENTI E MEDIATORI - Invariato l'ammontare dei contributi relativi al 2024 per gli iscritti agli elenchi e ai registri gestiti dall'Organismo

Resta invariato l'ammontare dei contributi annuali dovuti per il 2024 per l'iscrizione agli Elenchi e ai Registri gestiti dall'OAM (Organismo Agenti e Mediatori).

Lo stabiliscono le **circolari nn. 48/2023; 49/2023; 50/2023; 51/2023; 52/2023; 53/2023; 54/2023, approvate dal Comitato di Gestione il 28 novembre 2023.**

Come di consueto l'ammontare dei contributi è stato stabilito sulla base dei costi della struttura riferiti correttamente alle singole categorie, garantendo che i costi relativi alla gestione dei nuovi Registri assegnati dal legislatore non siano attribuiti alle categorie già esistenti.

I contributi in questione, dovuti dai **soggetti iscritti alla data del 31 dicembre 2023**, dovranno essere **pagati entro il 31 marzo 2024**.

I richiedenti l'iscrizione nel Registro, a far data dal 1° gennaio 2024, devono invece pagare i contributi, sia fisso che variabile, entro 5 giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza di iscrizione nel Registro.

Confermata anche **l'esenzione per i nuovi iscritti agli Elenchi di Agenti e Mediatori 'under 30'**.

Novità, invece, per i soggetti convenzionati con i Prestatori dei servizi di pagamento e gli Istituti di moneta elettronica, per i quali vengono per la prima volta fissati i contributi per l'iscrizione nel nuovo Registro.

Ricordiamo, anzitutto, che il **Registro dei soggetti convenzionati con i Prestatori dei servizi di pagamento (PSP) e gli Istituti di moneta elettronica (IMEL)**, gestito dall'OAM, è **operativo dal**

6 dicembre 2023 - decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2023, del **D.M. 31 maggio 2022** del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'articolo 3 del citato decreto individua i dati che i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali (ivi compresi quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che si avvalgono per l'esercizio della propria attività sul territorio italiano, di soggetti convenzionati ovvero agenti), devono **comunicare all'OAM** ai fini dell'annotazione nella sezione ad accesso pubblico del registro.

La comunicazione è effettuata con **cadenza semestrale, dal 1° al 15 gennaio e dal 1° al 15 luglio di ogni anno**, dando evidenza delle variazioni intervenute rispetto ai dati comunicati nel semestre precedente.

Con la **circolare n. 54/2023 del 28 novembre 2023**, sono stati stabiliti *ex novo* anche i contributi per l'iscrizione al **nuovo Registro dei soggetti convenzionati** che andranno **versati semestralmente, entro il giorno 15 del mese successivo alla comunicazione semestrale di riferimento**.

I contributi, destinati a far fronte agli oneri di messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema informatico per i servizi messi a disposizione dall'Organismo, è composto da **una quota fissa** e da **una quota variabile** commisurata al numero di Agenti e/o Soggetti convenzionati, nonché al numero di sedi operative oggetto delle comunicazioni semestrali.

L'entità del **contributo semestrale** è stata determinata tenendo conto della natura giuridica e della complessità organizzativa di ciascun Soggetto convenzionato o Agente.

LINK:

[Per gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sul Registro dei soggetti convenzionati, cliccare QUI.](#)

10. POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI - Contributo economico ai Comuni che garantiscono un numero minimo di assistenti sociali

La L. n. 178/202 (Legge di Bilancio per il 2021), all'articolo 1, comma 797 e seguenti, ha introdotto un **livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale** definito da un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio definito da un operatore ogni 4.000 abitanti.

In quest'ottica, ai fini di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, ha previsto l'erogazione di un **contributo economico a favore degli Ambiti sociali territoriali (ATS)** in ragione del numero di assistenti sociali impiegati in proporzione alla popolazione residente.

Il contributo è così determinato:

- **40.000 euro annui** per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- **20.000 euro annui** per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 abitanti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Dal punto di vista operativo:

- **entro il 28 febbraio** di ogni anno il responsabile di ciascun Ambito territoriale deve inviare un prospetto riassuntivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tramite la piattaforma SIOSS, i dati relativi al personale dell'anno precedente e le previsioni dell'anno corrente;
- **entro il 30 giugno** di ogni anno, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati forniti dagli Ambiti, vengono riconosciute le somme liquidabili riferite all'anno precedente e prenotate le somme per l'anno corrente.

Le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'Ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'Ambito stesso sono state definite con [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 4 febbraio 2021, n. 15](#).

A tal fine, con la [Nota del 31 gennaio 2024, Prot. 0001898](#), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce le **istruzioni operative e due fogli di calcolo excel, uno per i dati relativi al 2023 e uno per i dati previsionali del 2024**, di ausilio ai Comuni ai fini del calcolo del numero di dipendenti in termini di equivalenti a tempo pieno.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il testo della Nota n. 1898/2024 e le istruzioni operative, cliccare QUI.](#)

11. La Carta Giovani Nazionale

La **Carta Giovani Nazionale** è una iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale che si rivolge ai **cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni compiuti**.

La Carta Giovani Nazionale consente di ottenere sconti e agevolazioni per accedere a beni e servizi di carattere culturale, sportivo e legato al benessere.

È valida online e su tutto il territorio nazionale.

Per coloro che hanno tra i 18 ai 30 anni, la Carta giovani nazionale 2024, inoltre, aderisce al circuito EYCA (European Youth Card Association) - una associazione che coinvolge 36 Paesi europei e oltre 7 milioni di giovani - consentendo loro di accedere a decine di migliaia di opportunità e agevolazioni in una chiave di reciprocità tra Paesi e permettendo di ottenere ulteriori sconti e agevolazioni su attività culturali, negozi, trasporti, ristorazione e alloggi nei paesi europei aderenti al circuito, [consultabili qui](#).

La Carta Giovani Nazionale è **accessibile unicamente in formato digitale attraverso l'App IO**, disponibile gratuitamente sia per iOS che per Android.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, cliccar QUI.](#)

LINK:

[Per accedere all'App IO e attivare la Carta Giovani Nazionale, cliccare QUI.](#)

12. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME - Le indicazioni dell'AGCM sul contenuto dei bandi

Con il **parere AS1930 del 12 dicembre 2023** (pubblicato sul Bollettino n. 49 del 27 dicembre 2023), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si è espressa in merito ad una **procedura di affidamento delle concessioni demaniali marittime** nel Comune di Jesolo, fornendo alcune **importanti indicazioni per le Amministrazioni alle prese con la redazione di nuovi bandi**.

Innanzitutto, l'Autorità valuta favorevolmente la decisione del Comune di voler adeguare le proprie procedure per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative ai **principi di trasparenza, imparzialità, rispetto della par condicio e tutela della concorrenza** derivanti dalla disciplina e giurisprudenza nazionale e unitaria.

Secondo l'Autorità, uno dei punti di forza della procedura è rappresentato dalla scelta operata dal Comune di richiedere ai partecipanti la **presentazione di un programma di investimenti e un piano economico-finanziario**.

Con riguardo al modello procedimentale da seguire per il rilascio delle concessioni, secondo l'Autorità sarebbe auspicabile che venissero **previste forme procedurali di avvio d'ufficio** piuttosto che su istanza di parte, su iniziativa degli operatori interessati a divenire concessionari.

Altro elemento di criticità rilevato dall'Autorità, attiene alla **necessità che il Comune individui**, sin dall'atto di avvio della procedura, in maniera oggettiva, trasparente non discriminatoria e proporzionata,

tutti i criteri che lo stesso intende valutare ai fini dell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, con il relativo punteggio massimo attribuibile.

La necessità di individuare precisi criteri, spiega l'Autorità, trova il proprio referente normativo nella stessa direttiva Bolkestein, che **impone l'indicazione dei criteri di valutazione delle istanze ricevute**.

La stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, proprio con specifico riguardo ai **criteri da utilizzare nel bando di gara**, hanno ricordato che detti criteri *"dovrebbero dunque riguardare la **capacità tecnica, professionale, finanziaria ed economica** degli operatori, essere collegati all'oggetto del contratto e figurare nei documenti di gara"*.

Tra i criteri individuati per valutare la capacità tecnica e professionale potranno essere individuati anche criteri il grado di *"**valorizzare l'esperienza professionale e il know how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri)**"*.

Dal punto di vista generale, dunque, tali criteri devono rispettare la **par condicio tra i concorrenti** e non possono costituire ostacoli per l'accesso al settore da parte di nuovi operatori economici.

Sulla scorta di tali considerazioni, l'Autorità ha chiesto di modificare la norma che subordina l'ammissione della domanda solo nel caso in cui sia **compatibile con i vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale**, nonché quella che **attribuisce preferenza alle domande proposte dalle strutture ricettive vicine**.

Con riferimento alla prima norma, l'Autorità ha precisato che **la presenza di vincoli ambientali e paesaggistici non può tradursi tout court in un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali**.

Laddove il Comune consenta l'assegnazione di una concessione in un'area sottoposta a tale tipologia di vincolo, tale scelta non può andare a detrimento del libero dispiegarsi della concorrenza che ben può trovare luogo nella procedura avviata per l'assegnazione della concessione.

Quanto alla norma che attribuiva preferenza alle domande delle strutture ricettive degli arenili prospicienti, l'Autorità ha precisato come tale previsione, riconoscendo un vantaggio a priori a determinati soggetti, indipendentemente dal contesto concorsuale, **è suscettibile di tradursi in una limitazione della concorrenza** e, pertanto, dovrebbe essere **sostituita con una disposizione che preveda la piena equipollenza tra le domande dei diversi aspiranti**.

Su tale aspetto, ricorda l'AGCM, l'art. 12, comma 2, della direttiva 2006/123/CE, **vieta in ogni caso di prevedere una procedura di rinnovo automatico della concessione**, sicché ogni prescrizione di simile tenore si pone in contrasto con la normativa europea.

Inoltre, per effetto di tale previsione, si determinerebbe una chiusura del mercato alla concorrenza per un lungo periodo, pari a ulteriori dieci anni rispetto ai cinque previsti, impedendo di cogliere i benefici derivanti dal periodico affidamento mediante procedure competitive delle concessioni balneari. È, quindi, necessario che il Comune proceda, allo scadere della concessione, a indire una nuova procedura competitiva.

Infine l'AGCM ha precisato che al fine di non vanificare il ricorso a procedure concorrenziali di assegnazione, **le concessioni dovrebbero avere una durata limitata, commisurata al valore della concessione e alla sua complessità organizzativa**.

Gli investimenti, dunque, dovrebbero essere **proporzionati alla durata della concessione**, la quale, a sua volta, **non dovrebbe eccedere il tempo ragionevolmente necessario per il recupero degli investimenti autorizzati dall'ente concedente** in sede di assegnazione della concessione e un'equa remunerazione del capitale investito.

Come **tutelare gli investimenti del concessionario uscente**?

Per l'AGCM il **valore di eventuali investimenti effettuati dal gestore uscente** e non ancora ammortizzati al termine della concessione, per i quali non è possibile la vendita su un mercato secondario, **può essere posto a base d'asta nella successiva procedura selettiva**.

In tal modo, l'esigenza di **rimborsare i costi non recuperati** sopportati dal concessionario uscente risulterebbe compatibile con procedure di affidamento coerenti sia con i principi della concorrenza, sia con gli incentivi ad effettuare gli investimenti.

LINK:

13. CONCESSIONI BALNEARI - Per l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione: "I balneari non hanno diritto a indennizzi per i beni incamerati"

In un giudizio di appello contro la pronuncia del Tar Toscana (sentenza n. 380/2021 parti processuali: Sindacato Italiano Imprese Balneari S.r.l.- Comune di Rosignano Marittimo + altri), **il Consiglio di Stato (Sezione VII, ord. n. 8184 del 6 settembre 2023)** decideva di avvalersi dell' art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell' Unione Europea (T.F.U.E.) per sottoporre in data **15 settembre 2022 alla Corte di Giustizia dell' Unione Europea (C.G.U.E.)** la seguente questione pregiudiziale:

"Se gli artt. 49 e 56 TFUE ed i principi desumibili dalla sentenza Laezza (C- 375/14) ove ritenuti applicabili, ostino all'interpretazione di una disposizione nazionale quale l'art. 49 cod. nav. nel senso di determinare la cessione a titolo non oneroso e senza indennizzo da parte del concessionario alla scadenza della concessione quando questa venga rinnovata, senza soluzione di continuità, pure in forza di un nuovo provvedimento, delle opere edilizie realizzate sull'area demaniale facenti parte del complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa balneare, potendo configurare tale effetto di immediato incameramento una restrizione eccedente quanto necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dal legislatore nazionale e dunque sproporzionato allo scopo".

Ricordiamo che il codice della navigazione prevede che: **"Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato".**

Per l'Avvocato Generale della CGUE, infatti, l'art. 49 cod. nav. è compatibile con l'art. 49 TFUE e non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento.

Nella giornata dell' 8 febbraio scorso sono arrivate le conclusioni, chiare e perentorie dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea:

*Una misura nazionale quale l'articolo 49 del codice della navigazione, che alla scadenza della concessione comporta la cessione allo Stato senza indennizzo delle opere non amovibili costruite nell'area demaniale marittima in concessione, **non rappresenta una restrizione al diritto di stabilimento vietata dall'articolo 49 TFUE se la durata della concessione è sufficiente per l'ammortamento dell'investimento da parte del concessionario.***

Ciò vale anche nel caso in cui lo stesso concessionario si aggiudichi la nuova concessione sulla medesima area.

*In subordine, ove una norma nazionale quale l'articolo 49 del codice della navigazione fosse qualificata come restrizione non discriminatoria al diritto di stabilimento, **tale restrizione non sarebbe vietata dall'articolo 49 TFUE, nei limiti in cui sia proporzionata ai legittimi obiettivi di salvaguardia della proprietà pubblica e della finanza pubblica, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.***

LINK:

[Per consultare il testo integrale delle argomentazioni dell'Avvocatura Generale della C.G.U.E, cliccare QUI.](#)

14. NUOVO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE - Nota di approfondimento di IFEL

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui si attua una profonda revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali.

Molte delle nuove disposizioni appaiono formulate avendo riguardo all'Amministrazione finanziaria ed ai tributi erariali, ma al contempo rappresentano principi generali vincolanti anche per i Comuni, sicché si pone il problema del loro adattamento alla particolare natura, struttura e gestione dei tributi locali.

A tal fine, IFEL (Fondazione ANCI) ha pubblicato una **nota di approfondimento**, contenente utili spunti per il recepimento dei nuovi principi negli ordinamenti locali, in linea con le specifiche

caratteristiche dei tributi propri e in particolare dei processi di accertamento, sui quali il nuovo Statuto incide fortemente.

LINK:

[Per consultare il testo della nota di approfondimento, cliccare QUI.](#)

15. VIA - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - Dal 1° febbraio invio telematico delle istanze

Il Ministero dell'Ambiente ricorda che **dal 1° febbraio 2024 è attiva la modalità per la trasmissione in via telematica delle istanze per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)**, superando così la trasmissione della documentazione a mezzo posta, "brevi manu" o via PEC, anche se ancora **provvisoriamente attive fino al 30 aprile 2024**, secondo le attuali specifiche tecniche.

La nuova modalità che sostituirà, a regime, l'attuale procedura di trasmissione delle istanze e dei relativi allegati a mezzo posta/brevi manu e/o PEC, permetterà di agevolare il proponente, soggetto pubblico o privato, nel completare la presentazione delle istanze attraverso le nuove funzionalità messe a disposizione senza dover ricorrere a sistemi asincroni, rendendo nel contempo più efficiente per la Direzione Generale Valutazioni Ambientali l'attività di verifica amministrativa di procedibilità dell'istanza.

Ricordiamo che la **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** è una procedura tecnico-amministrativa che serve a descrivere e valutare in via preventiva gli **effetti diretti e indiretti di un progetto su alcuni fattori**, quali:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- l'interazione tra l'uomo e l'ambiente;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale.

È un atto obbligatorio in alcune circostanze e serve a **garantire progetti sostenibili e a prevenire potenziali impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana**.

La VIA è stata introdotta dalla direttiva 85/337/CEE, successivamente aggiornata dalle direttive 97/11/CE e 2003/35/CE, recepita in Italia dalla legge 349/1986 e regolamentata dall'articolo 19 del **Decreto Legislativo 152/2006**, che all'articolo 5 definisce "progetto" *la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo*.

Ricordiamo che il D.L. n. 50/2022 (c.d. "**Decreto Aiuti**"), convertito dalla L. n. 91/2022) **all'art 10** ha apportato **modifica all'art. 23, D.Lgs. n. 152/2006**, rubricato "*Presentazione dell'istanza, avvio del procedimento di VIA e pubblicazione degli atti*".

Le modifiche riguardano sia la **Modulistica** che **altri aspetti della Procedura**.

Il Ministero dell'Ambiente, recependo tali modifiche, ha aggiornato sia il **Modulo istanza di VIA** che il **Modulo presentazione integrazioni progettuali**, prevedendo che la documentazione in formato digitale sia trasmessa in quattro copie: 2 copie al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e 2 copie al Ministero della cultura.

Per agevolare il Proponente nella predisposizione delle istanze sono stati **aggiornati i moduli di presentazione delle istanze** di:

- **Verifica di assoggettabilità a VIA;**
- **Verifica dell'Ottemperanza**, per il rilascio del Provvedimento Unico Ambientale.

Inoltre, ed è stato elaborato il nuovo modulo per la **presentazione dell'istanza di proroga VIA**.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alle specifiche tecniche e alla modulistica, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato alla pubblicazione delle procedure di VIA/VAS/AIA, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per procedere alla presentazione online delle istanze di procedure VIA, cliccare QUI.](#)

16. DECRETO FER 2 - In arrivo nuovi incentivi per le rinnovabili - Premiati gli impianti innovativi

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e quello dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste hanno sottoscritto una nuova bozza del c.d. "**Decreto FER2**".

Il provvedimento, che ha già ricevuto l'approvazione della Commissione europea, intende sostenere la **produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevati**, attraverso la definizione di incentivi che stimolino tali applicazioni a incrementare la propria competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli **obiettivi di decarbonizzazione al 2030**.

Il Decreto FER 2 stabilisce le modalità e le condizioni in base alle quali gli impianti:

- alimentati da biogas e biomasse;
- solari termodinamici;
- geotermoelettrici;
- eolici off-shore,

che presentino **caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull'ambiente e sul territorio**, possono accedere agli incentivi.

Il decreto si prospetta con una scadenza ben definita: la sua validità cesserà il **31 dicembre 2028**.

Gli incentivi previsti saranno assegnati attraverso procedure competitive telematiche, che verranno periodicamente bandite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e in cui verranno messi a disposizione, periodicamente, **contingenti di potenza**.

LINK:

[Per consultare il testo della bozza di decreto, cliccare QUI.](#)

17. FONDO PROFESSIONI - AVVISI 2024 - STANZIATI 8 MILIONI DI EURO

Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale bilaterale per la formazione continua negli studi professionali e aziende collegate, nella seduta del 20 dicembre 2023, ha deliberato la **pubblicazione degli Avvisi 01/24 - 02/24 - 03/24 - 04/24, per un importo complessivo di 8 milioni di euro**.

Gli avvisi attivi riguardano diverse modalità di finanziamento dei percorsi formativi:

- 1) AVVISO 01/24: piani formativi monoaziendali.**
- 2) AVVISO 02/24: voucher per la formazione a catalogo.**
- 3) AVVISO 03/24: piani formativi pluriaziendali.**
- 4) AVVISO 04/24: percorsi one to one e per piccoli gruppi.**

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito, viene precisato che all'interno degli Avvisi sono programmati gli Sportelli di presentazione dei piani formativi, con relative tempistiche di approvazione delle richieste.

Viene, inoltre, reso noto che è stato pubblicato sul sito del Fondo il recente Protocollo per la condivisione dei piani formativi a valere su Fondoprofessioni, sottoscritto tra le Parti sociali, unitamente ai relativi allegati.

Nel corso dell'anno 2024 è prevista la pubblicazione di ulteriori Avvisi, con conseguenze stanziamento di altre risorse.

L'inoltro dei piani formativi a Fondoprofessioni dovrà essere effettuato dagli Enti attuatori accreditati (agenzie formative) per conto degli Enti proponenti.

La compilazione del piano formativo e la sua trasmissione avvengono tramite la [piattaforma informatica](#) di Fondoprofessioni.

Gli Avvisi, unitamente alla relativa manualistica collegata, sono consultabili sul sito del Fondo.

Il 14 febbraio scade la prima finestra temporale per la presentazione dei piani formativi monoaziendali finanziati da Fondoprofessioni con l'avviso n. 01/2024.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui quattro avvisi pubblicati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

18. ISTAT - GLI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO - PANIERE DEI PREZZI - ANNO 2024

Ogni anno, l'ISTAT rivede l'elenco dei prodotti che compongono il paniere di riferimento per la rilevazione dei prezzi al consumo, aggiornando contestualmente le tecniche d'indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribuiscono alla misura dell'inflazione.

Fin dal 1928, il paniere rappresenta uno strumento prezioso per misurare l'inflazione grazie al monitoraggio dei prezzi di beni e servizi rappresentativi dei consumi delle famiglie nel Paese.

Nel 2024 entrano nel paniere due macrocategorie di beni e servizi, i nuovi prodotti e i prodotti che arricchiscono quelli tradizionali.

ENTRANO NEL PANIERE:

- la lampadina smart;
- il pavimento laminato;
- l'apparecchio per la deumidificazione e purificazione dell'aria;
- il pasto all you can eat (AYCE).

ESCONO DAL PANIERE:

- l'e-book reader,
- il regolabarba elettrico e
- il tagliacapelli elettrico.

L'aggiornamento dei beni e servizi compresi nel paniere tiene conto sia delle novità nelle abitudini di spesa delle famiglie sia dell'evoluzione di norme e classificazioni e, in alcuni casi, arricchisce la gamma dei prodotti che rappresentano consumi consolidati.

Il paniere del 2024 vede un incremento dei prodotti elementari, che passano da 1.885 a 1.915. Questi sono suddivisi in 1.045 prodotti, raccolti in 425 aggregati.

Per quanto riguarda l'IPCA, armonizzato a livello europeo, il paniere include ora 1.936 prodotti elementari (contro i 1.906 del 2023), raggruppati in 1.064 prodotti e 429 aggregati.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa e consultare il paniere ISTAT 2024, cliccare QUI.](#)

19. LA CITTADINANZA ITALIANA - Nuovo studio del Notariato

Con lo **Studio n. 172-2023/P**, di Grazia Benini e Roberto Romoli (*Approvato dalla Commissione Studi Pubblicistici il 29 novembre 2023*) viene affrontato il tema della **cittadinanza italiana**.

La cittadinanza italiana è quel vincolo giuridico intercorrente fra il singolo soggetto e lo Stato italiano, che attribuisce al singolo soggetto (cittadino italiano) il potere di esercitare i diritti civili e politici fondamentali per la persona fisica in rapporto allo Stato italiano.

Dopo aver effettuato un breve **"excursus" storico** in materia di cittadinanza, lo Studio in oggetto affronta le tematiche attinenti l'attribuzione e l'acquisto della cittadinanza italiana, specificando le varie modalità attributive ed acquisitive previste dalla Legge.

A tale riguardo viene dato conto della **normativa vigente nel nostro Paese**, che, per quanto concerne l'attribuzione della cittadinanza, attua prevalentemente il criterio dello *"ius sanguinis"*, e solo in via subordinata il criterio dello *"ius soli"*, e che disciplina i vari casi di acquisto della cittadinanza, che possono realizzarsi in modo automatico, per volontà del soggetto (nel presupposto dell'esistenza di determinati requisiti soggettivi e/o oggettivi), oppure per naturalizzazione.

Vengono poi esaminati i **profili inerenti la perdita della cittadinanza**, che può avvenire per rinuncia o per sanzione, e quelli relativi al suo riacquisto.

Il tutto alla luce delle varie norme di cui si compone la vigente Legge 5 febbraio 1992 n.91, che viene esaminata nei suoi aspetti fondamentali, unitamente ai principali provvedimenti giurisdizionali ed ai principali documenti di prassi in materia.

LINK:

[Per consultare il testo dello Studio n. 172-2023/P, cliccare QUI.](#)

20. COMMERCIO LEGNO - Al via l'iscrizione al Registro delle imprese del legno (RIL) per l'annualità 2024

A partire **dal 16 gennaio 2024** è possibile accedere all'iscrizione al Registro Imprese Legno (RIL) per l'annualità 2024, che va effettuata prima di commercializzare o immettere sul territorio UE legno o prodotti, conformemente al Regolamento (UE) 995/2010 e previa dichiarazione delle quantità "commercializzate" nel 2023.

Lo prevede l'Avviso pubblicato sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste contenente **l'avvio delle iscrizioni 2024 tramite la procedura informatica SIAN RIL Registro Imprese Legno**.

L'iscrizione al RIL per l'anno 2024 ha validità dal momento d'iscrizione fino al 15 gennaio 2025 e deve essere rinnovata ogni anno in cui si intende esercitare l'attività di operatore EUTR.

Il Registro Imprese del legno (RIL) è un registro previsto ai sensi dell'art. 4 del [D.Lgs. 30 ottobre 2014, n. 178](#), a cui devono obbligatoriamente iscriversi gli operatori EUTR e cioè **coloro che immettono per la prima volta sul mercato dell'UE legno o prodotti da esso derivati**.

Il [regolamento \(UE\) 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010](#), noto con l'acronimo di EUTR (*European Union Timber Regulation*) e come "Regolamento Legno", stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati e obbliga gli Stati membri ad attenersi alle disposizioni in esso contenute, a decorrere dal 3 marzo 2013.

Sono tenuti ad iscriversi al Registro gli operatori EUTR ossia le persone fisiche o giuridiche che "commercializzano" ovvero immettono per la prima volta sul mercato dell'UE, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, a titolo oneroso o gratuito, legno o prodotti da esso derivati, di origine nazionale o extra UE, destinati alla distribuzione o all'uso nell'ambito di un'attività commerciale (e quindi non destinati all'autoconsumo), inclusi nell'allegato al regolamento.

Sono inclusi anche gli operatori EUTR occasionali una tantum (es. piccolo proprietario forestale che vende legname su strada) e i soggetti che eseguono interventi di potatura anche in ambiente urbano e riutilizzano i prodotti di risulta come sottoprodotti da impiegare in altri processi) a prescindere dalla quantità immessa sul mercato.

Sono esclusi i prodotti destinati all'autoconsumo.

L'iscrizione va effettuata prima della data in cui si intende effettuare la "commercializzazione", ovvero l'immissione sul territorio UE di legno o prodotti da esso derivati ai sensi del Reg (UE) 995/2010.

Le attività devono essere aggiornate anno per anno al momento dell'iscrizione annuale da parte dell'operatore e deve essere **pagata ogni anno la quota di iscrizione di 20 euro**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione dell'Avviso del Ministero, cliccare QUI.](#)

21. BONUS MAMME - Dall'INPS le istruzioni per l'esonero contributivo delle lavoratrici con tre o più figli

La L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), all'articolo 1, commi da 180 a 182, ha che per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 - alle **lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico - è riconosciuto un **esonero del 100 per cento della quota dei contributi previdenziali** per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore **fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**, nel limite massimo annuo di 3.000,00 euro riparametrato su base mensile (comma 180).

Tale esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 anche alle **lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato**, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (comma 181).

L'INPS, con la **circolare n. 27 del 31 gennaio 2024**, fornisce le **istruzioni operative e contabili** per l'applicazione dell'**esonero in questione**.

Possono accedere all'esonero tutte le lavoratrici madri con contratti a tempo indeterminato:

- dipendenti di datori di lavoro pubblici;
- dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, inclusi quelli appartenenti al settore agricolo.

L'esonero contributivo spetta in particolare alle lavoratrici che siano madri di:

- **2 figli** nel periodo compreso tra il **1° gennaio e il 31 dicembre 2024** (di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a **10 anni**);
- **3 o più figli** nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026** (di cui il più piccolo abbia un'età inferiore a **18 anni**).

In sostanza, chi ha solo due figli avrà un stipendio più alto solo per un anno (in via sperimentale nel 2024). Chi invece è madre di 3 o più figli beneficerà dello sgravio totale più a lungo: fino a fine 2026.

Ad oggi la norma **esclude** dalla possibilità di ottenere lo sgravio le lavoratrici madri del **settore domestico**. Escluse quindi colf, badanti e baby sitter contrattualizzate con il CCNL Lavoratori domestici.

Lo sgravio riconosciuto in busta paga alle beneficiarie è pari al **100% della contribuzione previdenziale** a carico della lavoratrice, nel limite massimo di **3.000,00 euro annui**, da riparametrare e applicare su base mensile.

Spalmati su base mensile, la **soglia massima** di esonero dovuta alla dipendente sarà, pertanto, pari a **250,00 euro** (euro 3.000,00/12).

Le madri, in possesso dei requisiti a gennaio **2024**, hanno diritto all'esonero dal mese di gennaio. Se la nascita del secondo figlio interviene in corso d'anno, il bonus sarà riconosciuto dal mese di nascita fino al compimento del decimo anno del bambino.

Nel **2025** e nel **2026**, invece, il beneficio è assegnato dalla nascita del terzo figlio e si conclude con il compimento del diciottesimo anno dell'ultimo figlio.

Le lavoratrici interessate all'agevolazione possono rivolgersi ai propri datori di lavoro oppure utilizzare la funzionalità che sarà resa disponibile sul portale, dalla data e con le modalità che saranno rese note con uno specifico messaggio.

LINK:

[Per accedere al testo della circolare INPS n. 27/2024, cliccare QUI.](#)

22. BONUS VIDEOSORVEGLIANZA 2024 - Detrazione del 50% - Le spese ammesse

A differenza di altri bonus che sono stati decisamente ridimensionati, il "Bonus videosorveglianza" o "Bonus sicurezza" è stato riconfermato dalla L. n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024) e rimane invariato rispetto al 2023 sia per quanto riguarda le modalità che gli importi.

Dunque, anche per l'anno 2024 è possibile fruire del credito d'imposta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza o antifurto o a quegli individui che hanno stipulato contratti con istituti di vigilanza.

Il "bonus sicurezza" o "bonus videosorveglianza" è una delle misure presenti nel bonus ristrutturazioni che danno modo di ottenere delle detrazioni fiscali del 50% sui lavori di:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Per ottenere il bonus sicurezza 2024 è necessario - al momento della dichiarazione dei redditi - essere in possesso dei pagamenti tracciati delle spese effettuate tramite bonifico parlante, postale o bancario.

Sul bonifico devono risultare la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del D.P.R. n. 917/1986), il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Se i lavori sono stati svolti da un condominio, occorre inserire il codice fiscale del condominio.

La detrazione fiscale del 50% è prevista fino ad un importo massimo di spese sostenute **fino a 96.000,00 euro per ogni unità immobiliare**, entro il 31 dicembre 2024.

L'Agenzia delle entrate ha successivamente precisato che l'installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati rientra tra gli interventi che danno diritto alla detrazione dall'Irpef del 50% delle spese per il recupero del patrimonio edilizio e, in particolare, tra i lavori finalizzati alla prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.

La detrazione, però, agevola **solo le spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili**. Non è quindi possibile portare in detrazione anche gli importi pagati all'istituto di vigilanza.

23. BONUS EXPORT DIGITALE PLUS 2024 - Sostegno all'internazionalizzazione delle micro e piccole imprese manifatturiere - Domande al via dal 13 febbraio

"**Bonus Export Digitale Plus**" - gestito da Invitalia e promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con l'Agenzia ICE con Bando dell'8 gennaio 2024 - è l'incentivo che sostiene le microimprese manifatturiere, nelle attività di internazionalizzazione, attraverso l'acquisizione di soluzioni digitali per l'export.

Destinatari dell'incentivo sono le **micro e piccole imprese manifatturiere italiane, incluse quelle che collaborano all'interno di reti o consorzi**, che aspirano a un rilancio o a una conferma della loro presenza sui mercati internazionali attraverso strumenti digitali.

Il bando si apre anche alle imprese che hanno già beneficiato del precedente "Bonus per l'Export Digitale", purché abbiano assolto tutti gli obblighi di rendicontazione e completato l'iter previsto dalla misura precedente.

Il contributo è concesso in regime "de minimis" per i seguenti importi:

- **10.000,00 euro** alle **imprese** a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 12.500 euro;
- **22.500,00 euro** alle **reti e consorzi** a fronte di spese ammissibili non inferiori, al netto dell'IVA, a 25.000,00 euro.

Il contributo è **erogato in unica soluzione** a seguito di rendicontazione delle spese sostenute presso società fornitrici iscritte all'elenco dei fornitori di soluzioni digitali per l'export istituito ai sensi dell'Autorizzazione del Direttore Generale n. 20/21.

Sono ammissibili al contributo le spese sostenute dai soggetti beneficiari come individuate all'articolo 5 del provvedimento attuativo.

Sono ammissibili esclusivamente titoli di spesa in formato elettronico emessi, in data successiva alla presentazione della domanda di contributo, da fornitori inseriti nell'apposito elenco.

Non è in ogni caso erogabile alcun contributo a fronte di spese ammesse di importo inferiore ad euro 12.500,00 per le MPI e ad euro 25.000,00 per le reti o i consorzi.

Le domande di contributo devono essere presentate dai soggetti ammissibili di cui all'articolo 4 del provvedimento attuativo esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione sul sito internet di Invitalia, sezione "Bonus Export Digitale Plus", **a partire dalle ore 10:00 del 13 febbraio 2024 e fino alle ore 10:00 del 12 aprile 2024.**

I soggetti beneficiari potranno presentare richiesta di erogazione del contributo esclusivamente tramite la piattaforma informatica **entro e non oltre le ore 17:00 del 30 settembre 2024.**

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento attuativo, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito INVITALIA, cliccare QUI.](#)

24. BONUS CALDAIE - Le agevolazioni del 2024 per la sostituzione degli impianti termici

La sostituzione degli impianti termici nel 2024 è agevolata con il "bonus caldaie".

Le aliquote della detrazione e le regole da seguire variano a seconda dell'edificio su cui sono eseguiti gli interventi.

Bonus caldaie 70%

Per la sostituzione dell'impianto termico in condominio, nel 2024 si può usufruire del **Superbonus con aliquota al 70%**.

Il Superbonus caldaie agevola gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal [regolamento delegato \(UE\) n. 811/2013](#).

In questo caso, il bonus caldaie è calcolato su un tetto di spesa di 20.000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio negli edifici fino a 8 unità immobiliari e di 15mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio negli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Possono beneficiare del Superbonus caldaie le **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni.

I titolari di reddito d'impresa o professionale hanno diritto al bonus caldaie solo perché la sostituzione dell'impianto è un intervento trainante che riguarda le parti comuni dell'edificio.

Il Superbonus caldaie può essere fruito solo come detrazione Irpef in 4 anni.

Non è più consentito lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Per ottenere il Superbonus caldaie è necessario acquisire le asseverazioni attestanti la rispondenza dell'intervento al [DM Requisiti tecnici](#) e al [Decreto Prezzi](#), l'asseverazione della congruità delle spese sostenute per realizzare l'intervento e il visto di conformità.

Il Superbonus caldaie con aliquota al 70% sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 la detrazione scenderà al 65%.

Bonus caldaie 75%, 65%, 50%

Sia in condominio, sia nelle singole unità immobiliari (case unifamiliari o appartamenti), la sostituzione della caldaia può essere agevolata con l'**ecobonus**.

In questo caso, l'aliquota **varia a seconda dei componenti che vengono installati e dei risultati raggiunti in termini di miglioramento energetico**.

Nelle singole unità immobiliari, il bonus caldaie ha un'aliquota del **50%** e tetto di 30mila euro in caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013.

Il bonus caldaie ha invece un'aliquota del **65%** e tetto di 30mila euro se, contestualmente alla sostituzione dell'impianto con la caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, sono installati sistemi di termoregolazione evoluti.

L'aliquota del bonus caldaie è pari al **65%** (con limite di 30mila euro) anche se gli impianti sono sostituiti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia.

I beneficiari dell'ecobonus caldaie, come detrazione Irpef o Ires, sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, i professionisti e i titolari di reddito di impresa. Non è invece consentito lo sconto in fattura o la cessione del credito.

In condominio, ferme restando le aliquote della detrazione, il tetto di spesa su cui calcolare il bonus caldaie è determinato moltiplicando 40mila euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Se poi, con l'intervento realizzato in condominio, si consegue almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015, l'aliquota dell'ecobonus caldaie sale al **75%**.

L'ecobonus caldaie nel 2024 può essere fruito solo come detrazione Irpef in 10 anni, ma non sotto forma di sconto in fattura o cessione del credito.

La detrazione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Sia in condominio, sia nelle singole unità immobiliari, la sostituzione degli impianti termici con caldaie a condensazione e pompe di calore può essere inoltre agevolata con il **bonus ristrutturazioni**.

In questo caso, l'aliquota del bonus caldaie è del **50%**, con tetto di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, fino al 31 dicembre 2024.

A partire dal 1° gennaio 2025, **l'aliquota scenderà al 36% e il tetto di spesa a 48mila euro**.

Bonus caldaie e lavori antisismici fino all'85%

Un altro caso riguarda i condomini situati in **zona a rischio sismico 1, 2 o 3**.

Gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico** e anche alla **riqualificazione energetica**, hanno diritto ad una detrazione dell'80%, se determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e dell'**85%** in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione, in scadenza al 31 dicembre 2024, è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e calcolata su una spesa massima di 136mila euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

25. BONUS UNA TANTUM EDICOLE - Domande dall' 8 febbraio all' 8 marzo 2024

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, con un comunicato del 7 febbraio 2024, rende noto che **dalle ore 10:00 dell'8 febbraio alle ore 17:00 dell'8 marzo 2024** è possibile presentare la domanda per il contributo alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, previsto all'art. 2 del [D.P.C.M. 10 agosto 2023](#) recante la ripartizione delle risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria.

Le disposizioni applicative per la fruizione del bonus sono contenute nell'art. 1 del [decreto del Capo Dipartimento per l'informazione e l'editoria del 28 novembre 2023](#).

Al fine di favorire la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici, l'apertura domenicale, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi e l'attivazione di punti vendita addizionali, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo una tantum fino a 2.000 euro.

Il contributo è elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020, valevole per il ciclo di programmazione 2021-2027, aggiornata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di 4 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è, altresì, riconosciuto **per l'anno 2023 un contributo pari al 50 per cento delle spese sostenute** per: IMU, TASI, COSAP, TOSAP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispositivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l'ammodernamento tecnologico, al netto dell'IVA ove prevista.

L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta **entro il limite di 6 milioni di euro**, che costituisce tetto di spesa.

In questo caso, le domande in via telematica possono essere presentate **dalle ore 10:00 del 15 marzo 2024 alle ore 17:00 del 15 aprile 2024**.

I soggetti che intendono accedere ai contributi in questione devono presentare apposita domanda, **per via telematica**, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

La domanda deve essere **firmata digitalmente** dal titolare di impresa individuale o dal socio titolare/legale rappresentante di società di persona, esclusivamente con firma CADES.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare le FAQ disponibili, cliccare QUI.](#)

26. BONUS PSICOLOGO 2024 - Stanziati 8 milioni di euro - Procedura non ancora attiva - Attesa la circolare dell'INPS

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2024, il **decreto 24 novembre 2023** del Ministero della salute, che definisce i tempi per la presentazione della domanda per accedere al contributo in questione.

L'articolo 2, al comma 2, di tale decreto stabilisce che, a decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, **pari a 8 milioni di euro**, sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso, da determinarsi in accordo con le Regioni e le Province autonome, **entro il 28 febbraio 2024**, che tengano conto anche dei criteri reddituali appresso indicati.

Il beneficio è riconosciuto, una sola volta, a favore della persona **con un reddito ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro**.

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente:

- a. **ISEE inferiore a 15.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.500 euro** per ogni beneficiario;

- b. **ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.000 euro** per ogni beneficiario;
- c. **ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro** il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **500 euro** per ogni beneficiario.

Come specificato anche dall'INPS sulla pagina preposta, il bonus psicologico è il "**Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia**" per sostenere le persone in condizione di: **ansia; stress; depressione; fragilità psicologica.**

Al momento della presentazione della domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- **residenza in Italia;**
- **ISEE in corso di validità, con valore non superiore a 50mila euro.**

La domanda di accesso al beneficio potrà essere presentata annualmente accedendo alla piattaforma INPS, a decorrere dalla data individuata dall'INPS e comunicata con un preavviso di almeno trenta giorni, per un periodo non inferiore a sessanta giorni.

Il beneficio dovrà essere **utilizzato entro 270 giorni dalla data di accoglimento della domanda.** Decorso tale termine il codice univoco è annullato e le risorse non utilizzate sono riassegnate nel rispetto dell'ordine graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicano le medesime disposizioni.

A decorrere dall'anno 2024, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della tabella di riparto le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio provvedimento, autorizzano INPS a corrispondere gli importi relativi al beneficio e trasferiscono all'Istituto stesso le risorse, pari a 8 milioni di euro, sul conto corrente di Tesoreria centrale n. 20350 intestato a «INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843» (IBAN IT70L0100003245350200020350) con causale «Contributo sessioni psicoterapia anno 2024».

Nonostante la pubblicazione del decreto attuativo, l'INPS non ha ancora avviato la procedura per ottenere il contributo.

Pertanto, **non è attualmente possibile presentare domanda per il bonus psicologo.**

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 24 novembre 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata dell'INPS, cliccare QUI.](#)

27. FONDO ECCELLENZE GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE ITALIANO - Pubblicati i due decreti attuativi

Con l'articolo 1, comma 868 e 869 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), sono stati istituiti due Fondi:

- 1) il «**Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano**», con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, ed
- 2) il «**Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano**», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023.

La finalità dei due Fondi è quello di:

- 1) **promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana;**
- 2) **valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano**, anche mediante interventi che incentivino:
 - a) la **valorizzazione dei prodotti** a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane,
 - b) gli **investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli**, nonché

- c) gli **interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera.**

I criteri e le modalità di utilizzo di tali fondi sono stati, rispettivamente, dettati:

- a) con il **decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 297009 del 4 luglio 2022;**
b) con il **decreto Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 538507 del 21 ottobre 2022.**

In attuazione dei due citati decreti, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2024, **due decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entrambi datati 24 gennaio 2024, rispettivamente:**

- 1) In attuazione del D.M. 4 luglio 2022, recante i criteri e le modalità di utilizzazione del «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano»;
2) In attuazione del D.M. 21 ottobre 2022, recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano».

LINK:

[Per consultare la normativa citata volta a valorizzare il patrimonio agroalimentare e enogastronomico italiano, cliccare QUI.](#)

27.1. FONDO ECCELLENZE GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE ITALIANO - Al via le domande per la misura "giovani diplomati" dal prossimo 1° marzo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2024, il **decreto 24 gennaio 2024**, recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «**Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano**», in attuazione del [DM. 21 ottobre 2022](#).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale 21 ottobre 2022, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è pari a complessivi **20.000.000,00 di euro**.

A valere sulle risorse disponibili potrà essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:

- a) **al 70% delle spese totali ammissibili;**
b) **a 30.000,00 euro per singola impresa** (art. 3).

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) se operanti nel settore identificato dal **codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»);**
b) se operanti nel settore identificato dal **codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»),**

in possesso dei requisiti individuati all'articolo 4 del decreto.

Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all'inserimento nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera, come previsto all'art. 6 del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 (art. 5, comma 1).

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto il Ministero si avvale di INVITALIA.

Le domande di agevolazione devono essere presentate, **esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore.**

Le domande dovranno essere **firmate digitalmente** dal rappresentante legale dell'impresa, pena l'improcedibilità delle stesse (art. 6, comma 2).

Allo stesso sito internet del soggetto gestore saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

E' richiesto, altresì, il **possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva** ed iscritta alla Camera di commercio (art. 6, comma 3).

La domanda potrà essere presentata **a partire dalle ore 10:00 del 1° marzo 2024 e fino alle ore 10:00 del 30 aprile 2024** (art. 6, comma 6).

All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il **Codice unico di progetto (CUP)** (art. 6, comma 7).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 24 gennaio 2024, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'agricoltura, cliccare QUI.](#)

27.2. FONDO ECCELLENZE GASTRONOMIA E AGROALIMENTARE ITALIANO - Al via le domande per la misura "macchinari e beni strumentali" dal prossimo 1° marzo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2024, il **decreto 24 gennaio 2024**, recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «**Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano**», in attuazione del [DM. 4 luglio 2022](#).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale del 4 luglio 2022, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è pari a **complessivi 56.000.000,00 di euro** (art. 3, comma 1).

A valere sulle risorse disponibili può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto capitale non superiore:

- a) al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;**
- b) a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa** (art. 3, comma 2).

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»);**
- b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»),**

in possesso dei requisiti individuati all'articolo 4 del decreto.

Sono ammissibili le spese relative all'acquisto di macchinari professionali e di beni strumentali all'attività dell'impresa, nuovi di fabbrica, organici e funzionali, normali condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'impresa (art. 5, comma 1).

Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto il Ministero si avvale di INVITALIA.

Le domande di agevolazione devono essere presentate, **esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del soggetto gestore.**

Le domande dovranno essere **firmate digitalmente** dal rappresentante legale dell'impresa, pena l'improcedibilità delle stesse (art. 6, comma 2).

Allo stesso sito internet del soggetto gestore saranno rese disponibili la documentazione e la modulistica necessarie alla partecipazione alla presente procedura.

E' richiesto, altresì, il **possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva** ed iscritta alla Camera di commercio (art. 6, comma 3).

La domanda potrà essere presentata **a partire dalle ore 10:00 del 1° marzo 2024 e fino alle ore 10:00 del 30 aprile 2024** (art. 6, comma 6).

All'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il **Codice unico di progetto (CUP)** (art. 6, comma 7).

LINK:

[Per consultare il testo del D.M. 24 gennaio 2024, cliccare QUI.](#)

28. SCUOLE - Confermato anche per il 2024 il contributo per abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore

Ritorna anche per il 2024, ma con modalità diverse rispetto al passato, il contributo dedicato alle scuole per gli abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, questa volta allargato anche alle pubblicazioni in formato digitale.

Lo prevede **l'articolo 1, commi 320 e 321 della L. n. 213/2023** (Legge di bilancio 2024).

A decorrere dall'**anno scolastico 2024/2025**, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, è attribuito, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, **un contributo fino al 90% della spesa.**

Contrariamente a quanto previsto in precedenza, non viene più previsto il Bando per l'assegnazione del contributo a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che adottano **programmi per la promozione della lettura e l'educazione ai contenuti informativi**, nell'ambito dei Piani per l'offerta formativa rivolti ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado, che acquistano uno o più abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.

Il bando per l'assegnazione del contributo per l'acquisto di abbonamenti dovrà essere emanato annualmente con un apposito decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri

Tale decreto non è ancora stato emanato.

29. SVILUPPO CICLOVIE URBANE INTERMODALI - Stanziati 10 milioni di euro - Istanze di accesso al Fondo da presentare entro il prossimo 22 aprile

In data 1° febbraio 2024, è stato pubblicato sul sito del MIT il [decreto interministeriale n. 254 del 6 ottobre 2023](#) che stabilisce le modalità di erogazione del Fondo destinato allo sviluppo di **ciclovie urbane intermodali**, istituito dall'art. 1, comma 479, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), con una dotazione di **2 milioni di euro per l'anno 2023 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.**

Il Fondo punta a promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica attraverso la realizzazione nel territorio urbano di **nuove ciclovie** come definite all'articolo 2, comma 2, della legge n. 2 dell' 11 gennaio 2018 (*Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica*) e di **infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.**

Possono presentare istanza di accesso al Fondo i **comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni** che hanno approvato in via definitiva uno strumento di pianificazione dal quale si evince la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana.

In particolare:

- le città metropolitane e comuni superiori ai 100mila abitanti devono aver adottato il Piano urbano di mobilità sostenibile (PUMS);
- i Comuni facenti parte di Unioni di Comuni possono presentare istanza per accedere solo nell'ambito della partecipazione dell'Unione di Comuni;

- è consentita la partecipazione di due o più Comuni confinanti, con indicazione del Comune Capofila, per progetti integrati di piste ciclabili che collegano il territorio di tutti i Comuni interessati. In questo caso non è ammessa la partecipazione anche come singolo Comune.

All'atto della presentazione delle istanze deve risultare approvato almeno il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** con priorità per quelle da cui risulta approvato il progetto esecutivo.

Gli interventi finanziati con il presente Decreto devono essere completati, con certificato di ultimazione lavori, **entro il 31 dicembre 2026**, pena la revoca dell'intero contributo.

Il costo totale del singolo progetto deve essere **almeno di 500mila euro e non superare 1 milione di euro**, con la precisazione che le amministrazioni, in caso di importo superiore a questa cifra dovranno attestare la copertura della restante parte con ulteriori finanziamenti.

I Comuni interessati dovranno trasmettere l'istanza, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo dg.tpl-div3@pec.mit.gov.it **entro e non oltre il 22 aprile 2024** (data comunicata dal Ministero con avviso del 1° febbraio 2024).

Il Ministero procederà alla valutazione delle istanze presentate, secondo un **ordine cronologico di arrivo**, finanziandole fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Saranno considerate come prioritarie le istanze presentate dagli Enti caratterizzati da un valore medio di densità delle infrastrutture ciclabili inferiore al valore medio nazionale (23,4 km/100kmq).

L'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle risorse verranno comunicate con un **successivo Decreto Direttoriale**.

LINK:

[Per consultare il testo del D.I. n. 254/2023, cliccare QUI.](#)

30. FONDO PER LE POLITICHE GIOVANILI 2023 - In arrivo il decreto che ne determina la ripartizione

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, è in arrivo il **Decreto del Ministro per lo sport e i giovani in data 28 dicembre 2023**, recante "*Riparto del Fondo per le politiche giovanili per l'anno 2023*".

Il provvedimento consentirà di dare attuazione alle nuove misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale programmate per l'anno 2023, nonché le misure, le azioni e i progetti delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI, in conformità alle finalità indicate nell'Intesa rep. n. 202/CU sancita in data 20 dicembre 2023 in Conferenza Unificata Stato, Regioni e Province Autonome e sistema delle Autonomie locali.

Ricordiamo che il "**Fondo per le politiche giovanili**" è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dall'art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la piena realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso di questi ultimi al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi.

Per l'anno 2023, alle misure, azioni e progetti di rilevanza nazionale è destinata una quota del Fondo pari al 49%, quantificata in **euro 40.735.816,00**.

Tali risorse sono destinate ad azioni prioritariamente riferite a programmi e iniziative che vengono individuate al comma 1 dell'articolo 2 del decreto.

Per l'anno 2023:

- **alle Regioni e alle Province Autonome** è attribuita una quota del Fondo nella misura del 26% (euro 21.614.922,00) che, integrata dalle risorse finanziarie afferenti alle quote FPG 2022 e precedenti non erogate alle Regioni, pari ad euro 1.664.423,00, è quantificata in complessivi **euro 23.279.345,00**;

- alle misure, azioni e progetti rivolti ai comuni e alle città metropolitane, rappresentati dall'ANCI, è destinata una quota del Fondo pari al 22%, quantificata in **euro 18.289.550,00**.
- alle misure, azioni e progetti rivolti alle province, rappresentate dall'UPI, è destinata una quota del Fondo pari al 3%, quantificata in **euro 2.494.030,00**.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 28 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

31. RIFIUTI ELETTRONICI - In vigore le nuove condizioni di servizio per gli installatori di AEE

Il **Centro di Coordinamento RAEE** ha comunicato che, per l'anno 2024, sono operative le **nuove condizioni di ritiro** dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) domestiche **stoccati dagli installatori presso i propri punti di raccolta** al momento dell'installazione di un nuovo prodotto.

Pertanto, tutti i soggetti, come **elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi, centri di assistenza tecnica, ecc.**, che **stoccano presso propri punti di raccolta i rifiuti elettronici domestici** ritirati al momento dell'installazione di un nuovo prodotto possono **registrarsi sul portale del CdC RAEE** e ricevere:

- il servizio di ritiro gratuito dei RAEE ritirati al consumatore finale e stoccati presso il proprio punto di raccolta;
- gli importi economici erogati dai produttori di AEE tramite i Sistemi Collettivi per tutti i ritiri che rispettano i requisiti di efficienza.

In particolare, **per usufruire del servizio di ritiro dei RAEE è necessario:**

- iscrivere il punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sul portale del CdC RAEE e sottoscrivere la "Convenzione operativa";
- garantire una quantità minima annua di rifiuti per i raggruppamenti gestiti pari a 1.200 kg per R1, R2, R3, R4 e 120 kg per R5;
- garantire una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto previsto dal Decreto 40/2023;
- essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività di raccolta e trasporto dei RAEE domestici (categoria 3bis).

Ricordiamo che le nuove condizioni **non valgono per gli installatori di pannelli fotovoltaici** per i quali saranno definite regole specifiche.

LINK:

[Per prendere visione dei documenti "Condizioni di servizio" e "Convenzione operativa", cliccare QUI.](#)

32. REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI - Approvate le tariffe per l'anno 2024 - In vigore dal 1° febbraio 2024

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che con il decreto del 28 dicembre 2023 è stato **determinato il piano preventivo dei costi di funzionamento e di manutenzione del registro pubblico delle opposizioni e le tariffe per l'anno 2024** per l'accesso al registro da parte degli operatori.

A seguito della pubblicazione sul portale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del Decreto ministeriale del 28 dicembre 2023, **a decorrere dal 1° febbraio 2024**, sono entrate **in vigore le nuove tariffe** riservate agli operatori per accedere al RPO, basate su un modello ad **abbonamento** con scadenza il 31 dicembre 2024 e con **diverse fasce** di adesione in base alla quantità di numeri presenti nelle liste per il telemarketing.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 28 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle tariffe di accesso al RPO, cliccare QUI.](#)

33. TRASPORTI - FISSATO L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L'ANNO 2024 - Primo versamento entro il prossimo 30 aprile

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale **la delibera 7 dicembre 2023, n. 194 dell'Autorità di regolazione dei Trasporti recante la misura e le modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) per l'anno 2024.**

Sono tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità i soggetti che esercitano una o più delle attività elencate all'articolo 1, comma 1 della delibera (servizi ferroviari; servizi di trasporto passeggeri e/o merci; servizio taxi; ecc.)

Non sono tenuti alla contribuzione le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative alla data del 31 dicembre 2023.

Per le società poste in liquidazione e/o soggette a procedure concorsuali con finalità esclusivamente liquidative a partire dal 1° gennaio 2024, il contributo è dovuto per il periodo che decorre da tale data fino a quella di messa in liquidazione e/o assoggettamento alla procedura concorsuale (art. 1, comma 4).

Per l'anno 2024, il contributo per gli oneri di funzionamento dell'Autorità è fissato **nella misura dello 0,5 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato** alla data di pubblicazione della presente delibera (art. 2).

Per l'anno 2024, il contributo dei soggetti obbligati deve essere **versato quanto a due terzi dell'importo entro e non oltre il 30 aprile 2024 e quanto al residuo terzo entro e non oltre il 31 ottobre 2024.**

Le ulteriori istruzioni relative alle modalità per il versamento del contributo verranno pubblicizzate sul sito dell'Autorità (art. 4).

LINK:

[Per consultare il testo della delibera n. D.L. n. 194/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'ART, cliccare QUI.](#)

34. STRATEGIA NAZIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE - Approvato il documento di aggiornamento periodico

Con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso noto che con [deliberazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica \(CITE\) n. 1 del 18 settembre 2023](#) è stato approvato il **documento di aggiornamento periodico della Strategia nazionale dello sviluppo sostenibile** ai sensi dell'art. 34, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) disegna una visione di futuro e di sviluppo incentrata sulla sostenibilità, quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali del nostro paese.

Come documento di indirizzo è stata presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e stata approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017.

La Strategia costituisce l'elemento cardine nell'attuazione in Italia della politica di crescita durabile, a partire dal posizionamento rispetto agli SDGs delle Nazioni Unite, di cui fa propri i 4 principi guida:

- **Integrazione,**
- **Universalità,**
- **Inclusione,**

- **Trasformazione.**

LINK:

[Per consultare il documento di aggiornamento periodico, in allegato alla delibera, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni sulla strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, cliccare QUI.](#)

35. "PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI" - Aggiornata la Guida per la cessione del credito

Cambia ancora la piattaforma per la cessione del credito e l'Agenzia ha **aggiornato la GUIDA all'utilizzo della piattaforma "Cessione Crediti"**.

Nonostante il Superbonus e gli altri bonus edilizi siano in continuo cambiamento e alcuni anche in scadenza a fine anno, ci sono ancora molti crediti in circolazione, per i quali è necessario fare il punto della situazione sulle regole da seguire.

Ricordiamo che la "**Piattaforma cessione crediti**" consente ai soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili di comunicare all'Agenzia delle entrate l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione.

Attualmente, attraverso la piattaforma possono essere comunicate le cessioni:

- dei cosiddetti "**bonus edilizi**", cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti
- del "**Tax credit vacanze**", di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell'applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto-legge n. 34 del 2020)
- del **credito d'imposta ACE** (articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021).

LINK:

[Per accedere al testo della Guida aggiornata, cliccare QUI.](#)

36. MINISTERO DELL'INTERNO - Assegnazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000

Con un comunicato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024, il Ministero dell'interno rende noto che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Area tematica «La finanza locale», è stato pubblicato il testo integrale del **decreto del Ministro dell'interno del 18 gennaio 2024**, corredato dell'allegato A, recante: «*Attribuzione ai comuni, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2024*».

Il decreto è stato emanato in applicazione dell'art. 30, comma 14-bis, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), del D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto 18 gennaio 2024 e del suo allegato, cliccare QUI.](#)

37. LA RICCHEZZA DEI SETTORI ISTITUZIONALI IN ITALIA - Documento congiunto Banca d'Italia ISTAT

La **Banca d'Italia e l'ISTAT**, a fine gennaio 2024, hanno diffuso sui rispettivi siti istituzionali la pubblicazione congiunta, a frequenza annuale, sulla **ricchezza reale e finanziaria in Italia**.

La pubblicazione consente una lettura integrata delle attività patrimoniali e della loro evoluzione nel tempo in Italia, insieme ad alcuni confronti internazionali.

Alla fine del 2022 la ricchezza netta delle famiglie italiane è stata pari a 10.421 miliardi di euro. Rispetto al 2021 è diminuita dell'1,7% in termini nominali, dopo tre anni di crescita; il calo in termini reali, usando come deflatore l'indice dei prezzi al consumo, è stato più marcato (-12,5%).

Il rapporto tra la ricchezza netta e il reddito lordo disponibile è sceso da 8,7 a 8,1, tornando ai livelli del 2005.

L'aumento delle attività non finanziarie nel 2022 (+2,1%) ha riflesso soprattutto quello del valore delle abitazioni, che ha registrato il più elevato tasso di crescita dal 2009; il peso di questa componente sul totale della ricchezza lorda ha raggiunto il 46,3%.

Le attività finanziarie si sono contratte del 5,2%, principalmente per effetto della riduzione del valore delle azioni e degli strumenti del risparmio gestito.

Dopo circa un decennio sono tornati a crescere i titoli di debito detenuti dalle famiglie, in buona parte emessi dalle amministrazioni pubbliche, mentre l'aumento dei depositi è stato contenuto, dopo il forte accumulo osservato nel triennio precedente.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito della Banca d'Italia e per accedere al documento, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito dell'ISTAT, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le pubblicazioni degli anni precedenti, cliccare QUI.](#)

38. CRIPTO-ATTIVITA' - Istituiti i codici tributo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'imposta di bollo

L'articolo 1, comma 146, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che **in luogo dell'imposta di bollo** di cui all'articolo 13 della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, si applica **un'imposta sul valore delle crypto-attività detenute** da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal comma 18-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Con la **risoluzione n. 36/E del 26 giugno 2023** è stato istituito il codice tributo "1727" per il versamento, tramite modello F24, della citata imposta sostitutiva.

L'Agenzia delle entrate, al fine di consentire il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva in parola tramite Mod. F24, con la Risoluzione n. 10/E del 6 febbraio 2024, ha istituito i seguenti codici tributo:

- **"1728"** denominato *"Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività – Acconto I rata"*;
- **"1729"** denominato *"Imposta sostitutiva dell'imposta di bollo sui rapporti aventi ad oggetto le crypto-attività – Acconto II rata"*.

Per i pagamenti a titolo di saldo dovrà essere utilizzato il **codice tributo esistente "1727"**.

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 10/E/2024, cliccare QUI.](#)

39. AGENZIA DELLE ENTRATE E AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - Risultati e prospettive

Si è svolta il 5 febbraio scorso la conferenza stampa sui risultati raggiunti nel 2023 e le prospettive future dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Nuovo record di recupero dell'evasione fiscale.

Ammontano a **24,7 miliardi di euro** le somme confluite nelle casse dello Stato nel 2023 grazie alla complessiva attività svolta da Agenzia delle Entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione: 4,5 miliardi in più rispetto al 2022 (+22%). È la somma più alta di sempre.

Nel dettaglio:

- **19,6 miliardi** derivano dalle ordinarie attività di controllo svolte dal Fisco e
- **5,1 miliardi** da misure straordinarie, come "rottamazione" delle cartelle, definizione delle liti pendenti e pace fiscale.

In crescita anche i rimborsi fiscali, che nel 2023 hanno superato i 22,4 miliardi di euro (+12%). Di questi, 19,5 miliardi sono andati al settore produttivo e 2,9 miliardi alle famiglie.

Quanto all'attività di assistenza, l'Agenzia ha gestito quasi 4,5 milioni di richieste nei propri uffici, oltre 3 milioni al telefono e più di 2 milioni di istanze Civis.

Nel 2023 l'Agenzia delle Entrate ha risposto a **quasi 13mila interPELLI** e fornito assistenza e consulenza specializzata alle imprese.

Risultati in crescita anche per Agenzia delle entrate-Riscossione, che lo scorso anno ha riscosso complessivamente 14,8 miliardi di euro (+37%):

- 7,6 miliardi da attività ordinarie e
- 7,2 da misure straordinarie ("rottamazione-ter" e "rottamazione-quater").

Con riguardo agli enti affidatari, 8,1 miliardi sono stati riscossi per conto dell'Agenzia delle Entrate, 3,7 miliardi per l'INPS, 1 miliardo per i Comuni e i restanti per altri enti (INAIL, Ministeri, Prefetture, Regioni ecc).

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato dell'Agenzia delle Entrate, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle tabelle dei risultati, cliccare QUI.](#)

40. App IO - In arrivo la nuova funzionalità per un accesso rapido - Un login all'anno

C'è una piccola grande novità per gli utenti che utilizzano l'App IO. Si tratta di un nuovo sistema di login che consentirà di accedere al proprio account in modo molto più semplice e rapido, senza il rischio di inciampare continuamente nell'immissione della password (e magari di doverla rifare poiché dimenticata).

PagoPA, infatti, [annuncia](#) l'introduzione su **IO, l'App dei servizi pubblici**, di una nuova modalità di **accesso rapido che prevede la possibilità di autenticarsi con SPID o CIE solo 1 volta all'anno**, superando l'attuale modalità di identificazione che richiede sempre agli utenti l'inserimento delle proprie credenziali di identità digitale ogni 30 giorni.

Una novità che permetterà ai cittadini di accedere più velocemente ai servizi degli enti locali o nazionali integrati su IO, sfruttando la possibilità di entrare in App con il solo riconoscimento biometrico (volto o impronta) o codice di sblocco numerico.

La nuova funzionalità permetterà di gestire in App le operazioni legate a un servizio pubblico attraverso **un'esperienza utente ancora più semplice e veloce**.

L'accesso rapido, infatti, è **un'evoluzione che risponde concretamente all'esigenza espressa dagli utenti di poter accedere a IO in modo più immediato**, rendendo così l'App dei servizi pubblici uno strumento ancora più vicino ai bisogni delle persone.

La nuova funzionalità sarà disponibile allo scadere dei 30 giorni dall'ultimo accesso in App tramite la propria identità digitale, quando l'utente potrà scegliere di **proseguire con l'accesso rapido** oppure di **mantenere il login ogni mese**.

Nel primo caso, il cittadino potrà entrare su IO con il solo riconoscimento biometrico (se abilitato sul proprio dispositivo) o codice di sblocco per i successivi 365 giorni utilizzando l'App con delle sessioni

brevi, della durata di 15 minuti; al termine di ogni sessione, l'utente verrà informato da una schermata attraverso la quale potrà rinnovarla continuando a navigare sull'App.

LINK:

[Per accedere al sito dedicato, cliccare QUI.](#)

41. GSE - AGGIORNATI I MANUALI PER L'INVIO DELLE AUTODICHIARAZIONI ANNUALI E PER IL CARICAMENTO DEI DATI

Con un comunicato del 1° febbraio 2024, il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha reso noto che sono state pubblicate le versioni aggiornate dei seguenti due manuali:

- 1) il **"Manuale utente Portale Biocar – Autodichiarazione Soggetti obbligati"** e
- 2) il **"Manuale utente Portale Biocar - Compilazione del file in formato CSV"** per il caricamento massivo dei dati.

L'aggiornamento riguarda i riferimenti normativi, il supporto alla compilazione e all'invio delle autodichiarazioni al GSE secondo le disposizioni del nuovo D.M. 16 marzo 2023.

Sono disponibili anche nuove funzionalità per l'invio delle autodichiarazioni.

A tal riguardo, GSE informa che i soggetti obbligati aderenti al regime transitorio devono compilare entrambe le dichiarazioni relative al D.M. 10 ottobre 2014 e al D.M. 16 marzo 2023 per i rispettivi mesi di competenza, mentre i fornitori di metano dovranno compilare esclusivamente la dichiarazione di cui al D.M. 16 marzo 2023.

Il GSE ricorda, infine, che la finestra temporale per l'invio delle autodichiarazioni sul portale BIOCAR, incluse quelle previste dall'art. 7-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2005 è fissata **dal 1° al 28 febbraio 2024**.

LINK:

[Per accedere al comunicato e consultare la versione aggiornata dei due manuali, cliccare QUI.](#)

42. IMPOSTA SOSTITUTIVA MANCE - Istituiti i codici tributo per percettore e sostituto

L'Agenzia delle entrate, con la **risoluzione n. 11/E del 6 febbraio 2024**, ha istituito il **codice tributo per il versamento**, mediante modello F24, **dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** relativa alle mance del settore turistico e della ristorazione, **lato percettore**.

Nel dettaglio, ricordiamo che l'articolo 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che: **nelle strutture ricettive** e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, **le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità**, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, **riversate ai lavoratori, costituiscono redditi di lavoro dipendente**, e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, **sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%**.

L'imposta sulle mance dovuta da bar e strutture ricettive, quando non è trattenuta dal sostituto d'imposta può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

A tal fine la Risoluzione n. 11/2024 istituisce il seguente **codice tributo**:

"1838" denominato "Imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, applicata in sede di dichiarazione - Art. 1, commi da 58 a 62, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

Ricordiamo che, con [risoluzione n. 16/E del 17 marzo 2023](#), l'Agenzia ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, **dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche** e delle addizionali regionali e comunali relativa alle mance del settore ristorazione, **lato sostituto**.

Per consentire ai sostituti d'imposta il versamento, tramite modello F24, **dell'imposta sostitutiva** in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo: "1067" – "1605" – "1917" – "1918" – "1306"

LINK:

[Per consultare il testo della risoluzione n. 11/E/2024, cliccare QUI.](#)

43. OpenCUP - Dal 14 febbraio online il nuovo portale

Con il rilascio del nuovo portale OpenCUP - Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico, **previsto per il 14 febbraio 2024**, Il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ridefinisce l'accesso agli open data, offrendo una piattaforma avanzata e inclusiva che risponde alle esigenze di consultazione e interoperabilità.

Una delle principali novità riguarda l'**estensione della banca dati** che comprenderà, oltre alle categorie "lavori pubblici" e "incentivi", anche gli interventi classificati come **acquisto di beni, servizi, corsi di formazione, strumenti finanziari, progetti di ricerca e contributi a soggetti diversi dalle unità produttive**.

Con un patrimonio di **oltre 9 milioni di progetti**, OpenCUP rappresenta uno degli esempi più significativi del processo di **trasparenza e coinvolgimento** della società civile intrapreso dalla Pubblica Amministrazione

Altre importanti funzionalità riguarderanno:

- **l'interoperabilità con altre banche dati che utilizzano il CUP come chiave di connessione**, quali ad esempio [OpenCoesione](#), [OsservaCantieri](#) e [SILOS](#), in modo da garantire all'utente una fruizione di informazioni coerenti, aggiornate tra di loro e disponibili nello stesso formato;
- **la creazione di apposite API** (*application programming interface*) che permetteranno una consultazione più rapida e mirata.

Infine, un rinnovata interfaccia grafica, un'accessibilità migliorata in linea con gli standard AgID, un download semplificato e una visualizzazione dei dati intuitiva renderanno più agevole ed efficace la navigazione sul sito e l'approfondimento e il riuso degli open data.

LINK:

[Per maggiori informazioni sulle finalità del progetto openCUP, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) AGENZIA DELLE ENTRATE - Pubblicato il Bilancio sociale 2022

L'Agenzia delle entrate presenta al pubblico l'attività svolta e gli obiettivi raggiunti, a partire dall'identità istituzionale per proseguire con i temi della responsabilità sociale, ambientale ed economica.

E' disponibile, sul sito della stessa Agenzia, il "**Bilancio sociale 2022**", la pubblicazione che offre ai lettori un quadro delle attività intraprese dall'Agenzia permettendo un giudizio complessivo sulla qualità dell'azione amministrativa attraverso dati concreti.

LINK:

[Per consultare il "Bilancio sociale 2022", cliccare QUI.](#)

2) LAVORATORI DOMESTICI - Fissati gli importi dei contributi 2024

L'INPS, con la **circolare n. 23 del 29 gennaio 2024** fornisce gli importi per il **calcolo** della **contribuzione** per colf, badanti e gli altri **lavoratori domestici** da versare nell'anno in corso.

Il documento di prassi contiene le **tabelle** con gli **importi** di riferimento e i **coefficienti di ripartizione** in base alle diverse fasce di retribuzione, sulle quali poi si calcolano i **contributi** dovuti.

Come di consueto, queste fasce sono determinate in base alla variazione percentuale dell'**indice dei prezzi al consumo**, che l'ISTAT per il 2022-2023 ha individuato al **5,4 per cento**.

Salgono i contributi previdenziali ed assistenziali per i collaboratori domestici nel 2024.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 23/2024, cliccare QUI.](#)

3) REGISTRO IMPRESE - Webinar e formazione dedicati alle imprese e professionisti

La **Camera di Commercio di Modena** - area Registro delle Imprese - in collaborazione con Infocamere, organizza una serie di webinar dedicati agli strumenti e servizi digitali per gli adempimenti Registro Imprese

Questo il calendario dei Webinar 2024:

26/03/2024 - **Adempimenti DIRE: deposito bilancio**

16/04/2024 - **Adempimenti DIRE: rinnovo cariche**

14/05/2024 - **Strumenti di semplificazione amministrativa: ATECO e SARI**

11/06/2024 - **Registro Imprese: monitoraggio e correzione delle pratiche telematiche**

22/10/2024 - **Adempimenti DIRE: scioglimento, liquidazione e cancellazione**

LINK:

[Per chi fosse interessato a partecipare ed ottenere maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

4) INPS - Presentazione delle nuove domande telematiche di pensione 2024

Con il **messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024**, l'INPS comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire:

- 1) la presentazione dell'istanza di pensione anticipata flessibile;
- 2) la presentazione dell'istanza di pensione anticipata opzione donna;
- 3) l'inserimento, da parte delle lavoratrici interessate, del numero dei figli in fase di invio dell'istanza di pensione anticipata.

Le istanze di cui sopra possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

- direttamente dal sito internet dell'INPS;
- utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 454/2024, cliccare QUI.](#)

5) CONSULENTE IN PROPRIETA' INDUSTRIALE - Esame di abilitazione fissato per il 12 giugno 2024 - Domanda di ammissione entro il prossimo 25 febbraio

Con un comunicato del 26 gennaio scorso, il Ministero delle imprese e del made in Italy - Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, ha reso noto che è stata fissata al prossimo **12 giugno 2024** la data della prova scritta della sessione di esami di ammissione alla professione di consulente in proprietà industriale – sezione brevetti.

La sessione di esami per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati - sezione brevetti è stata indetta con **decreto del Direttore Generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del 14 dicembre 2023**, pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n. 8 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 26 gennaio 2024](#).

La prova si terrà a Milano presso la sede che sarà comunicata dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale a ciascun candidato con un preavviso di almeno quindici giorni.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al Consiglio dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale entro il **25 febbraio 2024**.

LINK:

[Per maggiori informazioni sui requisiti necessari per poter partecipare all'esame e sulle modalità di iscrizione dal D.D. del 14 dicembre 2023, cliccare QUI.](#)

6) CGIA MESTRE - NEGLI ULTIMI 2 ANNI IL CARO VITA E' COSTATO ALLE FAMIGLIE 4.000 EURO IN PIU'

A causa del boom dell'inflazione registrato tra il 2021-2023, **pari al +14,2 per cento**, la famiglia media italiana **ha speso in questi ultimi due anni 4.039,00 euro in più**.

Se, infatti, la spesa annuale delle famiglie in termini correnti nel 2021 ammontava a 21.873 euro, nel 2023 è salita a 25.913,00 euro (+18,5 per cento).

In questo ultimo biennio l'aumento medio mensile è stato pari a 337,00 euro.

I rincari più importanti hanno interessato i **biglietti aerei**, le **bollette di luce e gas** e i **prodotti alimentari** (zucchero, riso, olio di oliva, latte a lunga conservazione, burro, etc.).

A dirlo è l'Ufficio studi della CGIA di Mestre.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal comunicato della CGIA di Mestre, cliccare QUI.](#)

7) SISMA ITALIA CENTRALE 2016/2017 - Domande di riduzione dei premi sospesi

L'INAIL, con **Istruzione operativa n. 1181 del 2 febbraio 2024**, rende noto che i soggetti che hanno presentato alla Sede INAIL competente apposita **domanda di sospensione dei premi** post Sisma che ha colpito l'Italia centrale nel periodo 2016/2017, possono presentare domanda di ammissione alla riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi (art. 8, commi 2 e 2-bis D.L. n. 123/2019, convertito dalla L. n. 156/2019) aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017, utilizzando l'apposito servizio online "Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016/2017" disponibile sul sito INAIL.

I soggetti interessati possono richiedere di essere ammessi all'agevolazione in regime di aiuti "de minimis" **per la parte eccedente il massimale di euro 300.000,00** di aiuti fruiti nell'anno in corso e nei due esercizi precedenti.

Sono esclusi dall'ammissione all'agevolazione in parola i datori di lavoro non residenti nelle zone interessate dal sisma assistiti da professionisti operanti alla data del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 nei Comuni interessati dal sisma.

LINK:

[Per accedere alla Istruzione operativa n. 1181/2024, cliccare QUI.](#)

8) REDDITO ALIMENTARE - Pubblicato l'Avviso per la presentazione dei progetti

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - con un [comunicato del 5 febbraio 2024](#) - rende noto che è stato **pubblicato l'Avviso 1/2023**, rivolto ai Comuni capoluogo delle **Città Metropolitane di Genova, Firenze, Napoli e Palermo**, per la **presentazione di progetti di Reddito alimentare** finalizzati alla riduzione dello spreco alimentare attraverso la gestione delle eccedenze con azioni di solidarietà sociale.

Tali progetti, che costituiscono una **prima sperimentazione della misura**, vedranno il coinvolgimento di soggetti pubblici o Enti del Terzo settore, già attivi nell'ambito dell'assistenza alimentare a persone in condizione di grave privazione materiale, e degli operatori del settore alimentare che si renderanno disponibili a donare i prodotti alimentari invenduti che saranno, successivamente, consegnati ai destinatari finali della misura.

Per consentire il corretto tracciamento dei prodotti alimentari e delle fasi di presentazione, gestione, controllo e rendicontazione dei progetti, il Ministero del Lavoro ha realizzato un **sistema informativo gestionale specifico**, che sarà **attivo anche per la ricezione delle progettualità a partire dal 22 febbraio**.

Le proposte progettuali dovranno essere presentate nelle modalità indicate all'articolo 12 dell'Avviso, **entro le 13:00 del 31 marzo 2024**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione dell'Avviso 1/2023, cliccare QUI.](#)

9) CONSULENTI DEL LAVORO - Indetta sessione esami 2024 - Domanda entro il prossimo 19 luglio

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 2 febbraio 2024, il decreto direttoriale n. 2 del 24 gennaio 2024, con cui viene indetta, **per l'anno 2024**, la sessione degli **esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro**.

Lo svolgimento delle prove di esame è **previsto nelle seguenti date**:

- **9 settembre 2024** (prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale);
- **10 settembre 2024** (prova teorico-pratica in diritto tributario).

La domanda di ammissione all'esame di Stato dovrà essere presentata **esclusivamente in modalità telematica**, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto.

A tal fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali renderà disponibile sul portale dei servizi digitali "**Servizi Lavoro**" (applicazione "**Abilitazione CDL**"), a decorrere dal **14 febbraio 2024**, la procedura per la presentazione della domanda.

L'accesso alla procedura potrà avvenire esclusivamente tramite le credenziali **SPID** o **carta di identità elettronica**.

La data di scadenza per l'invio delle domande è fissata al 19 luglio 2024.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per scaricare il testo de decreto e del fac-simile della domanda di ammissione, cliccare QUI.](#)

10) RIFORMA IRPEF - Prime istruzioni operative su scaglioni e detrazioni

L'Agenzia delle entrate, con Circolare n. 2/E del 6 febbraio 2024, fornisce i primi chiarimenti in merito all'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche contenuto nel D.Lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023.

Le disposizioni realizzano la revisione del sistema d'imposizione del reddito delle persone fisiche (IRPEF) attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote d'imposta, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta.

LINK:

[Per consultare il testo della circolare n. 2/E/2024, cliccare QUI.](#)

11) ADI - ASSEGNO DI INCLUSIONE - Webinar di formazione con la GePI Task Force

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con un comunicato dell'8 febbraio 2024, rende noto che sono **aperte le iscrizioni al terzo ciclo di webinar formativi nazionali sull'Assegno di inclusione (ADI)** con i formatori e gli esperti della GePI Task Force della Banca Mondiale.

I webinar sono **rivolti a tutti gli operatori sociali dei Comuni e degli Ambiti Territoriali** coinvolti nell'implementazione e gestione delle diverse componenti dell'Assegno di Inclusione.

Si svolgeranno principalmente di **martedì, con cadenza settimanale a febbraio**, poi **quindicinale da marzo in poi**.

Nel corso della formazione, saranno illustrate le **caratteristiche della nuova misura di contrasto alla povertà** introdotta dal Decreto Lavoro, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, attiva dal 1° gennaio 2024.

Il calendario delle formazioni prevede **13 appuntamenti programmati nel periodo febbraio-luglio 2024**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per consultare il calendario delle formazioni, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per compilare il modulo di iscrizione, cliccare QUI.](#)

12) LAVORATORI AGRICOLI OCCASIONALI - Fissate le aliquote contributive 2023 e 2024

L'INPS, con **Messaggio n. 569 del 8 febbraio 2024**, comunica le tabelle relative alle voci contributive dovute dalle aziende agricole assuntrici di lavoratori occasionali in agricoltura per gli anni 2023 e 2024.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 569/2024, cliccare QUI.](#)

13) CONDUZIONE DI GENERATORI DI VAPORE - Indicazioni dall'INL sull'erogazione della formazione

La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro, dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la **nota n. 1163 del 6 febbraio 2024**, in materia di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore, in particolare sulla modalità di erogazione della formazione teorico-pratica per il conseguimento del titolo.

Viene precisato che è **da escludersi la modalità videoconferenza sincrona** ai fini dell'espletamento dei corsi di formazione teorico-pratica per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore e di acqua surriscaldata alimentati a fuoco diretto o a fuoco indiretto con rischio di surriscaldamento.

LINK:

[Per consultare il testo della nota INL n. 1163/2024, cliccare QUI.](#)

14) IN ARRIVO IL BOPNIFICO EUROPEO - Pagamenti in 10 secondi

Dopo un anno e mezzo di attesa, l'UE ha dato il **via libera definitivo al bonifico europeo, con pagamenti entro i 10 secondi**.

Gli eurodeputati hanno adottato, in via definitiva, le nuove regole per garantire che i pagamenti, via bonifico, arrivino immediatamente nei conti bancari dei clienti e delle imprese in tutta l'Unione Europea.

In questo modo, sia i cittadini che le aziende non dovranno attendere per lungo tempo l'arrivo del denaro proveniente da bonifici bancari, migliorando anche la sicurezza dei trasferimenti monetari.

Il testo era già stato concordato coi governi e aggiorna le attuali norme dell'**area unica dei pagamenti in euro (SEPA - Single Euro Payments Area)**.

Il testo è stato approvato con 599 voti a favore, 7 contrari e 35 astensioni.

LINK:

[Per maggiori informazioni dalla pagina dedicata del sito del Parlamento europeo, cliccare QUI.](#)

15) L'AGENZIA DEL DEMANIO AVVIA IL PROGETTO "QUIRINALE 5.0"

Parte il progetto "Quirinale 5.0" realizzato dall'Agenzia del Demanio in collaborazione con il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica per gestire e valorizzare il complesso immobiliare del Palazzo del Quirinale, secondo un modello che propone soluzioni sostenibili e resilienti con l'uso del "rilevamento intelligente" e delle tecnologie più avanzate

Con l'affidamento dei servizi di analisi di **vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievo digitale con metodologia BIM (Building Information modeling)**, viene avviata un'operazione che prevede la completa digitalizzazione dell'edificio, del patrimonio mobiliare, delle opere d'arte e dei giardini grazie alle tecnologie più innovative per preservare e valorizzare il Palazzo del Quirinale come bene comune per la collettività.

Il progetto prevede l'adozione dei modelli più innovativi per dotare uno degli edifici pubblici più rappresentativi dello Stato dei più elevati standard di sicurezza, sostenibilità ambientale ed efficienza energetica.

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'Agenzia del Demanio, cliccare QUI.](#)

IL LAVORO AL TEMPO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE - MILANO 4 MARZO 2024

L'implementazione dell'Intelligenza Artificiale è destinata a modificare radicalmente il mercato del lavoro. E le imprese devono farsi trovare pronte a fronteggiare questo cambiamento, sia nella gestione della produzione, sia nella ricerca di nuovi talenti.

Al momento, tra andamento demografico in calo e mancanza di formazione adeguata, l'Italia è al 69esimo posto, su 133 Paesi, per facilità delle imprese nel trovare le figure professionali con le competenze richieste.

Per questo, la formazione nella transizione digitale è una delle prove che l'intero Paese è chiamato ad affrontare, soprattutto per superare il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Se ne discuterà il prossimo 4 marzo nel corso dell'evento promosso da **Unioncamere e Il Sole 24 ORE** dal titolo "**Il lavoro al tempo dell'Intelligenza Artificiale**", volto ad analizzare le sfide di oggi per garantire il successo di domani.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per procedere alla registrazione, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** **I provvedimenti scelti per voi** **(dal 1° al 13 Febbraio 2024)**

1) D.P.C.M. 19 gennaio 2024: Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori non comunitari per il triennio 2023-2025. Modifica date click day. (Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Decreto-Legge 2 febbraio 2024, n. 9: Disposizioni urgenti a tutela dell'indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria. (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge, clicca qui.](#)

3) Legge 2 febbraio 2024, n. 11: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

4) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 22 dicembre 2023: Riparto, per l'annualità 2023, delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Autorità di regolazione dei trasporti - Delibera 7 dicembre 2023: Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità di regolazione dei trasporti per l'anno 2024. (Delibera n. 194/2023). (Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera, clicca qui.](#)

5) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 24 gennaio 2024: Attuazione del decreto 21 ottobre 2022 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano». (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

6) Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Decreto 24 gennaio 2024: Attuazione del decreto 4 luglio 2022 recante i criteri e le modalità di utilizzazione del «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano». (Gazzetta Ufficiale n. 32 dell' 8 febbraio 2024).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 1° al 13 Febbraio 2024)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/482 della Commissione del 31 gennaio 2024 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'adozione del sistema europeo di certificazione della cibersicurezza basato sui criteri comuni (EUCC). (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 21 dicembre ottobre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)